

*Circolare:* 8/2023

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

*Protocollo:* P-1186/L3

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri

*Data.:* 24 gennaio 2023

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri Pediatrici

*Oggetto:* **Assemblea annuale per l'approvazione  
dei bilanci in modalità telematica**

**Loro Sedi**

A seguito delle richieste da parte degli OPI pervenute a questa Federazione in merito alla possibilità di svolgere l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio in modalità telematica pur essendo cessato lo stato di emergenza nazionale, si evidenzia quanto segue.

Come noto, questa Federazione durante il periodo emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica, nel susseguirsi degli aggiornamenti normativi all'uopo dettati dal legislatore, ha emanato diverse circolari sulla possibilità di svolgere le riunioni e le assemblee degli organi collegiali in modalità a distanza.

Sul punto, si ricordano in particolare le circolari Fnopi n. 22, 105, 113 e 118 del 2020.

Con la prima delle circolari sopra richiamate, la Fnopi, visto l'aggravarsi della situazione emergenziale che aveva iniziato ad affliggere il paese, ha messo in evidenza la necessità per gli OPI di assicurare comunque le rispettive attività istituzionali procedendo, in via straordinaria, alla convocazione del Consiglio Direttivo in videoconferenza.

Con la circolare n. 105/2020, la scrivente Federazione, preso atto del DPCM 18 ottobre 2020<sup>(1)</sup>, ha aperto, inoltre, alla possibilità di procedere allo svolgimento a distanza delle Assemblee ordinarie per l'approvazione di bilanci rimandando a delle Linee guida in fase di predisposizione il dettaglio delle modalità di convocazione da remoto degli iscritti.

Dette Linee guida sono state trasmesse agli Ordini con la successiva Circolare n. 113/2020, con la quale è stato evidenziato, peraltro, che in ragione del periodo emergenziale e delle oggettive difficoltà tecniche per lo svolgimento a distanza delle Assemblee degli iscritti, la Federazione aveva deliberato anche l'acquisizione dell'utilizzo di una piattaforma, con possibilità di accesso per tutti gli Ordini, per la configurazione e la gestione di assemblee virtuali.

Quanto alle modalità tecniche di svolgimento dell'Assemblea degli iscritti, vista la normativa emergenziale di riferimento<sup>(2)</sup>, la Fnopi ha evidenziato con le predette Linee guida che queste *“devono garantire la possibilità di partecipazione a tutti gli iscritti anche adottando un sistema di accesso in parte in modalità sincrona, per coloro i quali hanno chiesto di intervenire nella discussione sui punti all'ordine del giorno, in parte in modalità differita*

---

(1) Con il DPCM 18 ottobre 2020 è stato disposto che, per la durata dello stato di emergenza, *“nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni”*.

(2) L'art. 73 comma 2 della Legge 24 aprile 2020 n.27 ha disposto che, per la durata dello stato d'emergenza, *“i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”*. Nell'ambito delle misure per far fronte all'emergenza da COVID-19, il decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m.i (art. 73) consente, inoltre, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal Presidente del consiglio, ove previsto o dal sindaco;
- che le videoconferenze si svolgano con sistemi che garantiscano l'individuazione dei partecipanti;
- che sia garantita la regolarità dello svolgimento delle sedute e che sia assicurato lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale, provinciale e metropolitano, ai sensi dell'art. 97 del TUEL;
- che sia assicurata adeguata pubblicità delle sedute.



*per coloro i quali non hanno chiesto di intervenire. Il diritto di voto sui punti all'ordine del giorno deve essere garantito a tutti i partecipanti".*

L'avviso di convocazione dell'assemblea degli iscritti in modalità telematica contenente l'ordine del giorno, la data e l'orario esatto della riunione telematica deve essere, inoltre *"inviato a ciascun iscritto a mezzo posta prioritaria o a mezzo PEC e deve essere pubblicato sul sito dell'Ordine almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea"*. Il materiale relativo all'ordine del giorno deve essere pubblicato sul sito dell'ordine invece *"entro cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea"*.

Quanto all'avviso di convocazione è stato previsto, altresì, che questo dovrà indicare:

*"- l'ordine del giorno, la data e l'orario esatto della riunione telematica*

*- l'avviso che il materiale relativo sarà pubblicato sul sito dell'Ordine cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.*

*- L'avviso che coloro i quali intendono intervenire nella discussione dovranno inviare a mezzo Pec apposita domanda di intervento con breve indicazione dell'oggetto dell'intervento due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con espresso avvertimento che in mancanza di prenotazione nel rispetto delle modalità indicate ai partecipanti all'Assemblea non sarà consentito intervenire per problemi legati alla gestione telematica dell'intervento*

*- Il programma di videoconferenza utilizzato*

*- le modalità di accesso al programma di videoconferenza*

*- l'indicazione espressa che l'accesso sarà consentito solo attraverso la Pec personale dell'iscritto che ne permette l'identificazione*

*- che non è ammessa la partecipazione per delega".*

Da ultimo, la Federazione ha trasmesso, con la Circolare n. 118/2020, la proposta della Società AV-set per l'acquisizione dell'utilizzo della piattaforma informatica per lo svolgimento delle assemblee virtuali e la relativa informativa tecnica.

Così ricostruito quanto disposto dalla scrivente Federazione nel periodo emergenziale, deve ora darsi evidenza se, in considerazione della cessazione dello stato d'emergenza nazionale, gli Ordini provinciali possano comunque procedere allo svolgimento in modalità telematica dell'Assemblea degli iscritti per l'approvazione dei bilanci.

Sul punto, deve evidenziarsi sin da subito come generalmente le Pubbliche amministrazioni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, possono disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza, tracciabilità e identificabilità dei partecipanti, della protezione dei dati personali, nonché fornendo adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

In assenza, tuttavia, di uno specifico regolamento, la possibilità di svolgere le assemblee in modalità telematica è stata riconosciuta dal legislatore solo limitatamente al periodo emergenziale al fine di assicurare il corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Nondimeno, non può non rilevarsi in senso contrario, come il nostro ordinamento sia stato interessato da un ampio intervento legislativo che, a più riprese, ha potenziato ed incentivato l'utilizzo delle modalità informatiche da parte delle pubbliche amministrazioni.

Lo stesso Consiglio di Stato, con parere del 10 marzo 2022, n. 551 (riprendendo quanto già espresso con il precedente parere 10 marzo 2020, n. 571), ha dato atto di tale indirizzo richiamando integralmente la seguente normativa:

*"a. articolo 3 bis l. 241/1990 ("Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati");*

*b. articolo 14, comma 1, l. 241/1990 ("La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti");*

*c. articolo 12 d.lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 ("Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e*



*partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”);*

*d. articolo 45, comma 1, d.lgs 82/2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”)*”.

Di talché, conclude il Consiglio di Stato, le riunioni degli organi collegiali con la modalità della videoconferenza appaiano in ogni caso consentite dall'ordinamento giuridico in generale.

A fortiori, deve qui evidenziarsi come gli organi di governo degli OPI, diversamente da altre pubbliche amministrazioni, sono composti esclusivamente da infermieri.

Ciò costituisce un elemento di notevole rilievo ai fini della presente disamina, in quanto i predetti sanitari sono ancora oggi gravati da pressanti turni di lavoro necessari per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 che, se pur attenuata rispetto ai precedenti periodi di picco epidemiologico, continua a contare ogni giorno centinaia di nuovi contagi.

La possibilità di continuare a svolgere le riunioni in modalità telematica per i predetti sanitari ed in particolar modo l'Assemblea degli iscritti per i bilanci - visto l'elevato numero dei partecipanti alla stessa - consentirebbe, pertanto, da un lato una maggiore partecipazione degli aventi diritto altrimenti impossibilitati a partecipare, dall'altro garantirebbe un minor rischio di contagio tra i sanitari spesso impegnati proprio nei reparti Covid-19.

Tanto premesso, in virtù dell'indirizzo normativo sopra richiamato e della peculiarità della composizione soggettiva degli organi di governo degli OPI si ritiene possibile - nelle more dell'adozione dello Statuto della Fnopi che disciplinerà specificatamente anche le sedute a distanza degli organi collegiali - procedere allo svolgimento in modalità telematica, per quanto qui d'interesse, dell'Assemblea degli iscritti per l'approvazione dei bilanci purché ricorrano i necessari presupposti di trasparenza, tracciabilità e identificabilità dei partecipanti, di protezione dei dati personali, nonché di un'adeguata pubblicità delle sedute e del regolare svolgimento delle stesse.

Al fine di assicurare il rispetto di tali presupposti, è consigliato agli OPI l'utilizzo della piattaforma informatica della Società AV-set, per la quale è ancora vigente la convenzione stipulata con la Federazione, idonea a garantire:

- la possibilità di permettere il collegamento da PC con l'utilizzo di *webcam* e microfono a tutti i componenti di diritto
- la possibilità di permettere il collegamento anche da smartphone e/o tablet a tutti i componenti di diritto
- la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi
- la riservatezza della comunicazione
- la relativa registrazione.

La suddetta piattaforma consente, altresì, di:

- visualizzare la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese.

Gli Ordini dovranno assicurare, inoltre, il rispetto delle Linee guida di cui alla circolare Fnopi n. 113/2020 con i dovuti adeguamenti modificativi, che si riportano di seguito, in ragione della cessazione del periodo emergenziale.

Gli OPI, in particolare, dovranno adottare, ai fini dello svolgimento dell'Assemblea degli iscritti per l'approvazione dei bilanci, modalità tecniche tese a “*garantire la possibilità di partecipazione a tutti gli iscritti anche adottando un sistema di accesso in parte in modalità sincrona, per coloro i quali hanno chiesto di intervenire nella discussione sui punti all'ordine del giorno, in parte in modalità differita per coloro i quali non hanno chiesto di intervenire. Il diritto di voto sui punti all'ordine del giorno deve essere garantito a tutti i partecipanti.*”



*L'avviso di convocazione dell'assemblea degli iscritti in modalità telematica contenente l'ordine del giorno, la data e l'orario esatto della riunione telematica deve essere inviato a ciascun iscritto a mezzo posta prioritaria o a mezzo PEC e deve essere pubblicato sul sito dell'Ordine almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.*

*Il materiale relativo all'ordine del giorno deve essere pubblicato sul sito dell'ordine entro **cinque giorni** prima di quello fissato per l'assemblea.*

*Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato:*

- *l'ordine del giorno, la data e l'orario esatto della riunione telematica*
- *l'avviso che il materiale relativa sarà pubblicato sul sito dell'Ordine cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.*
- *Il programma di videoconferenza utilizzato*
- *le modalità di accesso al programma di videoconferenza*
- *l'indicazione espressa che l'accesso sarà consentito solo attraverso la Pec personale dell'iscritto che ne permette l'identificazione*
- ***che è ammessa la partecipazione per delega; nessun iscritto potrà essere investito ad ogni modo da più di due deleghe.***

*Il giorno, nell'ora fissata dall'avviso di convocazione per l'Assemblea, al momento dell'inizio dei lavori il Segretario dell'OPI, effettuata la verifica del collegamento di tutti i presenti, attesta la presenza degli aventi diritto mediante verifica delle PEC di accesso, anche per la determinazione del quorum necessario per la validità dell'Assemblea stessa.*

*La seduta, dopo la verifica delle connessioni effettuate a mezzo PEC da parte del Segretario, è quindi dichiarata valida.*

*Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo verbale, indicando i nominativi degli iscritti intervenuti in remoto.*

*Il Presidente OPI procede ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno, una volta finito di illustrare un punto viene aperta l'eventuale discussione a cui parteciperanno coloro che hanno presentato regolare richiesta di intervento.*

*Al termine degli interventi si passa alla votazione per appello nominale e voto palese utilizzando la modalità prevista dal sistema informatico.*

*In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Segretario sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello.*

*Viene successivamente predisposto il verbale dell'Assemblea sulla base della registrazione effettuata dal sistema di videoconferenza individuato”.*

*Quanto alle modalità tecnico - operative per l'utilizzo della Piattaforma della Società AV-set si rimanda integralmente all'informativa specifica di cui alla Circolare n. 118/2020.*

*Cordiali saluti.*

*La Presidente  
Barbara Mangiacavalli*